

COMUNE DI VINCHIO

Provincia di Asti

REGOLAMENTO COMUNALE

IN MATERIA DI TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 18/04/2011

INDICE

- 1. PREMESSA**
 - 2. IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA**
 - 3. LE SORGENTI SONORE**
 - 4. ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO**
 - 5. STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI, PERMESSI DI COSTRUIRE, AUTORIZZAZIONI, DENUNCE DI INIZIO ATTIVITA', S.C.I.A.**
 - 6. PIANI DI RISANAMENTO**
 - 7. SANZIONI**
 - 8. DISPOSIZIONI FINALI**
- APPENDICE: MODULI AMMINISTRATIVI**

1. PREMESSA

1.1 Oggetto e riferimenti normativi

Il presente documento costituisce adempimento dell'art. 6 comma e) della Legge quadro n. 447/95 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico" e dell'art. 5 comma 5 della Legge Regionale n. 52/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico"; il medesimo è strumento per la gestione delle problematiche connesse con l'inquinamento acustico in ambiente esterno ed abitativo e supporto all'applicazione della classificazione acustica, senza sostituire in nulla le disposizioni di legge e gli strumenti urbanistici vigenti.

Per argomenti non trattati nel presente regolamento si deve fare riferimento alla normativa generale che disciplina il settore ed alle disposizioni degli strumenti urbanistici fra cui, primo per importanza, il Piano Regolatore Generale Comunale.

1.2 Campo di applicazione

Le indicazioni contenute nel presente documento si applicano al contesto di inquinamento acustico, laddove per inquinamento acustico si intende, come citato all'art. 2 della legge quadro, "l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi."

Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate alla prevenzione, alla tutela, alla pianificazione e al risanamento dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico.

Sono esclusi:

1. gli ambienti destinati ad attività produttive per le quali vige la normativa di cui al decreto legislativo n. 81 del 09/04/2008, ad eccezione dell'immissione di rumore prodotto da sorgenti sonore esterne ai locali ove hanno luogo le attività produttive.
2. gli aspetti legati al disturbo della quiete pubblica di cui all'articolo 659 del Codice Penale e gli aspetti inerenti la normale tollerabilità di cui all'articolo 844 del Codice Civile.

Ai fini di cui sopra valgono le definizioni indicate dalla Legge quadro n. 447, relativi decreti attuativi e L. R. n. 52/2000.

1.3 Definizioni generali

Attività rumorosa: attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo od alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

Ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive (rif. all'articolo 2 comma 1 lettera b) della L. 447/95).

Accostamento critico: l'accostamento di aree i cui valori limite differiscono in misura superiore a 5 dB(A) (rif. all'articolo 1 della D.G.R. n. 85 - 3802).

Area di studio: l'area di studio rappresenta la porzione di territorio oltre la quale l'azione della componente rumore indotta dall'opera in progetto può essere considerata trascurabile. Nei casi più semplici essa può essere determinata empiricamente dal proponente, mentre in situazioni più complesse si farà riferimento a quanto segue (rif. all'articolo 3 della D.G.R. n. 46 - 14762).

Clima Acustico: condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche. (rif. all'articolo 3 della D.G.R. n. 46 - 14762).

Impatto acustico: alterazioni delle condizioni di clima acustico prodotte dall'inserimento di una nuova attività, infrastruttura o altro (rif. all'articolo 1 della D.G.R. n. 9 - 11616).

Fascia "Cuscinetto": parte di territorio non completamente urbanizzata, ricavata da una o più aree in accostamento critico al fine di rimuovere gli accostamenti critici; di norma le fasce cuscinetto sono delimitate da confini paralleli e distanti almeno 50 m. (rif. all'articolo 2 della D.G.R. n. 85 - 3802)

Ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo o ad attività lavorativa o ricreativa, comprese le relative aree esterne di pertinenza; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici e aree

esterne destinate ad attività ricreative e allo svolgimento della vita sociale della collettività; aree territoriali edificabili già individuate dai piani regolatori generali vigenti alla data di presentazione della documentazione di impatto acustico. (rif. all'articolo 2 della D.G.R. n. 9 - 11616).

Sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali e agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto persone e merci; gli autodromi, le piste motoristiche di prova, le aree adibite ad attività sportive e ricreative (rif. all'articolo 2 comma 1 lettera c) della L. 447/95).

Sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella definizione precedente (rif. all'articolo 2 comma 1 lettera d) della L. 447/95).

Attività temporanea o a carattere temporaneo: attività di durata limitata nel tempo, stagionale, provvisoria o ad ubicazione variabile o mobile

Tecnico competente in Acustica Ambientale: figura professionale cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dalla L. 447/95 e dal D.P.C.M. del 31/03/98 "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del Tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 «Legge quadro sull'inquinamento acustico»".

2. IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

2.1 Oggetto e riferimenti normativi

Il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale viene predisposto e adottato ai sensi dell'articolo 6 della L. 447/95 e dell'articolo 6 della L. R. 52/00; esso suddivide il territorio comunale in zone omogenee dal punto di vista della classe acustica corrispondenti alle sei classi di destinazione d'uso definite nella Tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997 (vedi tabella n. 1).

Tabella 1. Classi acustiche prevista dal P.C.A.

CLASSE I Aree particolarmente protette	Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc
CLASSE II Aree prevalentemente residenziali	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
CLASSE III Aree di tipo misto	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano di macchine operatrici.
CLASSE IV Aree di intensa attività umana	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
CLASSE V Aree prevalentemente industriali	<i>Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.</i>
CLASSE VI Aree esclusivamente industriali	Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

L'assegnazione della classe acustica durante processo di classificazione avviene in funzione delle succitate caratteristiche, della destinazione d'uso prevista dal P.R.G.C., dalle norme tecniche di attuazione del P.R.G.C. e da considerazioni di carattere generale urbanistico - ambientali.

Il processo progettuale del piano di classificazione acustica deve seguire regole specifiche indicate nelle linee guida regionali emesse con D.G.R. n. 85 - 3802. Deviazioni rispetto a quanto prescritto dalle linee guida devono essere puntualmente giustificate nella relazione tecnico descrittiva accompagnante il piano di classificazione acustica e sono soggette ad approvazione da parte del competente ufficio della Provincia.

Ai fini della precisa identificazione dei confini delle aree, gli elementi di riferimento sono costituiti dagli ambiti territoriali definiti dal P.R.G.C. In caso di dubbi interpretativi specifici dovuti a frazionamenti per operazioni di dissociazione, di omogeneizzazione o di inserimento di fasce cuscinetto si segue il confine catastale.

Il Piano di Classificazione Acustica definisce inoltre le fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto e le aree destinate a manifestazioni a carattere temporaneo o mobile oppure all'aperto.

Il Piano di Classificazione Acustica integra gli strumenti urbanistici vigenti.

2.2 Modifiche al piano

Si definisce "modifica" del Piano di Classificazione Acustica ogni variazione della suddivisione del territorio comunale di cui all'art. 52 comma 2 indipendente da strumenti urbanistici o da piani e programmi di cui all'art. 54 comma 3; le modifiche del Piano di Classificazione Acustica devono rispettare i criteri definiti nella D.G.R. n. 85 - 3802 del 06/08/01, osservando il divieto di creare nuovi contatti di aree con valori di qualità che si discostano in misura superiore a 5 dB; le modifiche del Piano di Classificazione Acustica vengono adottate, limitatamente alle porzioni di territorio interessate dalla modifica, con la procedura di cui all'articolo 7 della L.R.52/00.

2.3 Revisioni al piano

Si definisce "revisione" del Piano di Classificazione Acustica ogni variazione della suddivisione del territorio comunale di cui all'art. 52 comma 2 conseguente a strumenti urbanistici o a piani e programmi di cui all'art. 54 comma 3; nei casi di cui all'art. 54 comma 9 è necessario predisporre la revisione del Piano di Classificazione Acustica, limitatamente alle porzioni di territorio interessate dalle variazioni dal punto di vista acustico; le modifiche del Piano di Classificazione Acustica devono rispettare i criteri definiti nella D.G.R. n. 85 - 3802 del 06/08/01, osservando il divieto di creare nuovi contatti di aree con valori di qualità che si discostano in misura superiore a 5 dB; le revisioni del Piano di Classificazione Acustica vengono adottate, limitatamente alle porzioni di territorio interessate dalla modifica, con la procedura di cui all'articolo 7 della L.R.52/00.

2.4 Verifica di congruità

La Verifica di Compatibilità costituisce la documentazione necessaria a verificare che gli strumenti urbanistici o i piani e programmi, rispettino quanto stabilito nel Piano di Classificazione Acustica.

La Verifica di Compatibilità è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale nel rispetto dei criteri definiti nella D.G.R. n. 85 - 3802 del 06/08/01.

La Verifica di Compatibilità viene predisposta nell'ambito delle procedure di adozione e approvazione degli strumenti urbanistici dal soggetto proponente.

La Verifica di Compatibilità può prevedere prescrizioni normative e indicazioni puntuali atte a evitare l'insorgenza di situazioni acusticamente critiche.

Il Comune si riserva la possibilità di richiedere, ad integrazione della Verifica di Compatibilità, l'esecuzione di una campagna di rilievi fonometrici per la caratterizzazione acustica della porzione di territorio in esame. Qualora la Verifica di Compatibilità sia in carico al Comune, il Comune stesso avrà facoltà di effettuare tale integrazione.

In caso la Verifica di Compatibilità evidenzi una difformità con quanto stabilito nel Piano di Classificazione Acustica, occorre integrare la documentazione con una proposta di revisione del Piano stesso, limitatamente alle porzioni di territorio interessate dalle variazioni dal punto di vista acustico.

2.5 Aree con differente classificazione acustica

La situazione definita dal Piano di Classificazione Acustica (PCA) discende direttamente dalla pianificazione determinata dalle scelte compiute a livello di PRGC e dalle regole imposte dalle linee guida regionali per la redazione di tale piano.

Il territorio risulta così suddiviso in aree codificate in classi acustiche le quali possono confinare con altre aree inserite in classi acustiche differenti.

In tal caso si possono presentare tre differenti casistiche:

SITUAZIONE DI COMPATIBILITÀ: le aree confinanti sono inserite in classi acustiche che differiscono tra loro di non più di una classe e conseguentemente i limiti previsti non differiscono per più di 5 dB. In tal caso si riscontra una compatibilità delle codifiche delle aree e non necessita alcun tipo di intervento.

SITUAZIONE DI POTENZIALE INCOMPATIBILITA': le aree confinanti sono inserite in classi acustiche che differiscono tra loro per più di un salto di classe e conseguentemente i limiti previsti differiscono per più di 5 dB. Se le verifiche acustiche effettuate a seguito della classificazione acustica del territorio, non hanno evidenziato il superamento dei limiti previsti dalle rispettive classi non dovranno essere intraprese, momentaneamente, azioni di risanamento.

La potenziale incompatibilità deve però essere periodicamente monitorata, poiché modifiche della situazione (variazione delle sorgenti, differente dislocazione,...) potrebbero portare al superamento dei limiti. In tal caso diventa automaticamente necessario prevedere apposito Piano di Risanamento Acustico come al punto a seguire.

Modifiche apportate al P.R.G.C. nelle aree oggetto di criticità devono tendere a risolvere tali situazioni compatibilmente al reale utilizzo del territorio ed alle previsioni di sviluppo urbanistico.

SITUAZIONE DI INCOMPATIBILITA': situazione analoga alla precedente in cui l'attività di misura condotta a seguito della classificazione acustica evidenzia il superamento dei limiti delle classi acustiche previste.

In tal caso è necessario prevedere la realizzazione di un Piano di Risanamento Acustico, il quale deve individuare l'ambito territoriale di intervento e le relative azioni necessarie per riportare il clima acustico entro i limiti previsti dal P.C.A., integrandosi laddove possibile con evoluzioni urbanistiche degli altri strumenti.

2.6 Fasce cuscinetto e valutazione di clima acustico

Le linee guida regionali relative alla redazione dei piani di classificazione acustica prevedono, al fine di evitare il contatto critico tra aree con più di un salto di classe acustica e conseguentemente situazioni di potenziale incompatibilità, laddove possibile, l'introduzione di fasce cuscinetto di larghezza minima di 50 m.

Per ovviare ad una situazione di incompatibilità si interviene quindi alterando la classificazione prevista della zona interessata; nel caso in cui l'introduzione delle fasce cuscinetto abbia elevato le classi acustiche delle aree interessate a tale operazione, al fine di prevenire conseguenze peggiorative del clima acustico per gli insediamenti ricadenti in tale aree si prevede che gli insediamenti residenziali di nuova costruzione, così come nuovi edifici adibiti a scuole, case di cura, case di riposo, ospedali, devono essere autorizzati solo previa presentazione di apposita *valutazione del clima acustico* eseguita da tecnico competente in acustica e progettati in modo da garantire standard funzionali al completo abbattimento del rumore negli ambienti di vita;

Gli insediamenti di tipo produttivo e tutte le altre sorgenti di rumore devono rispettare i limiti definiti dalle fasce cuscinetto.

La valutazione di clima acustico può dare luogo alle seguenti situazioni:

- il clima acustico dell'area interessata dal nuovo insediamento rispetta i limiti di immissione previsti dalla classificazione acustica. In tal caso l'autorizzazione può essere concessa;
- il clima acustico dell'area interessata dal nuovo insediamento non rispetta i limiti di immissione assoluti previsti dalla classificazione acustica. In tal caso la valutazione deve indicare la provenienza dell'inquinamento acustico, individuando in tal modo le responsabilità dei soggetti. Se viene attribuita una responsabilità a carico di soggetti ben individuabili (insediamenti di tipo produttivo, infrastrutture...), sarà cura del Comune richiedere, attraverso i mezzi consentiti (ordinanze, prescrizioni...), il rispetto delle immissioni a tali soggetti, non trascurando peraltro di applicare le sanzioni previste dalla legge in caso di non rispetto dei limiti. In tali casi il Comune può altresì condizionare l'autorizzazione a costruire al rispetto del D.P.C.M. 5/12/1997, in particolare per quanto riguarda l'isolamento acustico di facciata, riservandosi di rilasciare il certificato di agibilità solo previa presentazione di un collaudo acustico eseguito da tecnico competente in acustica.
- il clima acustico dell'area interessata dal nuovo insediamento non rispetta i limiti di immissione differenziali: in tal caso bisogna valutare se l'applicabilità del criterio differenziale è dovuta all'opera in esame o preesistente. Nel primo caso sarà a carico del proponente l'opera conseguire il rispetto del limite, altrimenti dovrà essere individuato il titolare della sorgente a cui è imputabile la responsabilità del superamento del limite e sarà cura del Comune richiedere, attraverso i mezzi consentiti

(ordinanze, prescrizioni...), il rispetto delle immissioni, con eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

In situazioni particolari laddove necessario e realizzabile sotto il profilo tecnico economico, la fascia cuscinetto è altresì utilizzata per interventi di protezione acustica passiva (barriere, terrapieni, ...).

2.7 Zone particolari

Sul territorio comunale vengono individuate alcune aree che per le loro caratteristiche sono soggette a regole aggiuntive rispetto a quanto prescritto per le sei classi acustiche precedentemente descritte.

Tali aree sono le seguenti:

1. Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto stradale
2. Aree adibite a spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all'aperto.

Fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto stradale

Sono aree di larghezza variabile poste nell'intorno delle infrastrutture di trasporto ed all'interno delle quali, esclusivamente per le immissioni sonore prodotte dall'infrastruttura stessa, non si applicano i limiti definiti dal piano di classificazione acustica bensì quelli indicati dai decreti specifici riportati a seguire.

La regolamentazione dell'inquinamento acustico prodotto da traffico veicolare è riportata dal DPR n. 142 del 30 marzo 2004.

Tale decreto istituisce delle fasce territoriali di pertinenza la cui ampiezza è funzione della tipologia di infrastruttura a partire dal confine stradale inteso come "limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato"

Tabella 2. Strade di nuova costruzione. Limiti all'interno delle fasce di pertinenza stradale

Tipo di strada (ex codice della strada)	Ampiezza fascia (m)	Limiti per scuole, ospedali, case di cura e di riposo [dB(A)]		Limiti per altri ricettori [dB(A)]	
		Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
A	250	50	40	65	55
B	250	50	40	65	55
C	250	50	40	65	55
	150	50	40	65	55
D	100	50	40	65	55
E	30	Definiti dai comuni nel rispetto dei valori riportati in tabella C del DPCM 14/11/97 ed in modo conforme alla zonizzazione acustica come prevista dall'art. 6 comma 1 lett. a) Legge n. 447/95			
F	30				

Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture affiancate ad una già esistente, la fascia di pertinenza acustica è calcolata dal confine stradale dell'infrastruttura esistente.

Tabella 3. Strade esistenti ed assimilabili. Limiti all'interno delle fasce di pertinenza stradale

Tipo di strada (ex codice della strada)	Ampiezza fascia (m)	Limiti per scuole, ospedali, case di cura e di riposo [dB(A)]		Limiti per altri ricettori [dB(A)]	
		Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
A	100 Fascia A 150 Fascia B	50	40	70 65	60 55
B	100 Fascia A 150 Fascia B	50	40	70 65	60 55
C	100 Fascia A 150 Fascia B	50	40	70 65	60 55
	100 Fascia A 50 Fascia B	50	40	70 65	60 55
D	100	50	40	65	55
E	30	Definiti dai comuni nel rispetto dei valori riportati in tabella C del DPCM 14/11/97 ed in modo conforme alla zonizzazione acustica come prevista dall'art. 6 comma 1 lett. a) Legge n. 447/95			
F	30				

Aree adibite a spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all'aperto recepite dal Piano di Classificazione Acustica

Si definisce a carattere temporaneo qualunque attività che si svolga in periodi temporali limitati e/o legati ad ubicazioni variabili secondo la definizione riportata al punto 1.3.

Le principali attività temporanee riconducibili alla suddetta tipologia sono (elenco non esaustivo):

- a. Intrattenimento musicale all'aperto con interesse collettivo
- b. Luna park o circhi
- c. Carri allegorici, processioni, bande musicali in marcia, feste popolari, "notte bianca", fuochi d'artificio, mercati
- d. Feste popolari, patronali effettuate all'aperto
- e. Manifestazioni sportive effettuati al di fuori di impianti sportivi
- f. Mercati e vendite ambulanti
- g. Spettacoli pirotecnici
- h. Manifestazioni politiche o religiose effettuate all'aperto.

Le attività a carattere temporaneo rumorose che possono originare disturbo, necessitano di specifica autorizzazione da parte del Comune a prescindere dai livelli di rumorosità prodotti.

Nel caso in cui si preveda che le attività possano causare il superamento dei limiti, l'autorizzazione può essere rilasciata anche in deroga a tali limiti (vedi punto 2.8).

Dette attività devono essere preferibilmente svolte nelle apposite aree individuate dal Piano di Classificazione Acustica per tale scopo.

2.8 Valori limite

Ad ognuna delle sei classi acustiche definite dal P.C.A. sono assegnati dei valori limite come specificato dal D.P.C.M. 14 novembre 1997.

Valori limite assoluti di immissione: valori massimi che possono essere immessi da una o più sorgenti sonore nell'ambiente esterno o abitativo, misurati in prossimità dei ricettori.

Tabella 4. Valori limite assoluti di immissione [Leq in dB(A)]

Classi acustiche	Tempi di riferimento	
	Diurno (06:00 – 22:00)	Notturmo (22:00 – 06:00)
I	50	40
II	55	45
III	60	50
IV	65	55
V	70	60
VI	70	70

Valori limite differenziali di immissione: valori massimi delle differenze tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti sonore attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva). Tale limite è indipendente dalla classe acustica.

Tabella 5. Valori limite differenziali di immissione [dB(A)]

Tempi di riferimento	
Diurno (06:00 – 22:00)	Notturmo (22:00 – 06:00)
+5 dB	+3 dB

I valori limite differenziali di immissione non si applicano nei seguenti casi (rif. art. 4 D.P.C.M. 14/11/1997):

- Nelle aree classificate in classe VI
- Impianti a ciclo continuo ai sensi dell'art.2 D.M. 11 dicembre 1996, esistenti alla data del 19 marzo 1997 e rispettanti i valori assoluti di immissione
- Per la rumorosità prodotta da infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime
- Per la rumorosità prodotta da attività e comportamenti non connessi ad esigenze produttive, commerciali e professionali
- Per la rumorosità prodotta da impianti e servizi fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo prodotto all'interno dell'edificio stesso
- Se il rumore ambientale misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) nel periodo diurno e 40 dB(A) nel periodo notturno
- Se il rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) nel periodo diurno e 45 dB(A) nel periodo notturno

Valori limite di emissione: valori massimi che possono essere emessi da una sorgente sonora, misurati in prossimità della sorgente stessa.

Tabella 6. Valori limite di emissione [Leq in dB(A)]

Classi acustiche	Tempi di riferimento	
	Diurno (06:00 – 22:00)	Notturmo (22:00 – 06:00)
I	45	35
II	50	40
III	55	45
IV	60	50
V	65	55
VI	65	65

Valori di qualità: valori da conseguire nel tempo con le metodologie e tecnologie di risanamento disponibili al fine di realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge.

Tabella 7. Valori di qualità [Leq in dB(A)]

Classi acustiche	Tempi di riferimento	
	Diurno (06:00 – 22:00)	Notturmo (22:00 – 06:00)
I	47	37
II	52	42
III	57	47
IV	62	52
V	67	57
VI	70	70

3. LE SORGENTI SONORE

3.1 Campo di applicazione

Sono regolamentate in questo paragrafo le attività permanenti rumorose di seguito elencate, in modo non esaustivo:

- a) sorgenti sonore generiche
- b) sorgenti sonore industriali a ciclo continuo, commerciali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchinari ed autoveicoli rumorosi (anche nelle condizioni di prova motore);
- c) infrastrutture di trasporto
- d) sistemi di allarme
- e) pubblici esercizi
- f) sorgenti sonore interne ad edifici
- g) sorgenti sonore legate ad attività domestiche

3.2 Sorgenti sonore generiche

Qualunque sorgente sonora attiva sul territorio comunale deve rispettare i limiti previsti dal D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" e riportati all'articolo 2 del presente Regolamento Acustico.

Al fine di prevenire forme di inquinamento acustico, compatibilmente a quanto previsto dalle N.T.A. del P.R.G.C., non è consentito l'insediamento di nuove realtà produttive all'interno di aree inserite in classe I e II.

Ai fini del contenimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare si rimanda a quanto prescritto dal "Nuovo Codice della Strada" (Decreto Legislativo del Governo n. 285 del 30 aprile 1992), relativamente alla conduzione dei veicoli.

E' inoltre vietato nelle vicinanze di edifici mantenere acceso il motore degli autoveicoli in sosta per tempi superiori a 5 minuti, laddove non esistano specifiche esigenze dimostrabili.

I progetti di modifiche sostanziali della viabilità urbana presso aree con presenza di ricettori sensibili (aree poste in classe I dal piano di classificazione acustica), devono essere corredati da apposita valutazione di impatto acustico.

3.3 Sorgenti sonore industriali a ciclo continuo

Gli impianti a ciclo continuo esistenti al 17 marzo 1997, inclusi in classi acustiche differenti dalla VI, non sono soggetti al limite differenziale di immissione se rispettano il limite assoluto di immissione.

Gli impianti a ciclo continuo di nuovo insediamento devono essere inseriti solo nelle classi acustiche V o VI e sono soggetti al rispetto del limite di immissione differenziale.

Si definiscono impianti a ciclo continuo:

- quelli di cui non è possibile interrompere l'attività senza provocare danni agli impianti stessi, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o per necessità di continuità finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;
- quelli il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norme di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione.

3.4 Infrastrutture di trasporto

Le immissioni sonore prodotte da infrastrutture di trasporto sono soggette a specifici limiti definiti da appositi decreti. Tali limiti si applicano all'interno delle cosiddette fasce di pertinenza la cui larghezza è stabilita in tali decreti.

All'esterno delle fasce di pertinenza le emissioni sonore prodotte dalle infrastrutture di trasporto concorrono ai livelli di rumorosità ambientali i cui limiti sono dettati dalla classificazione acustica comunale.

3.5 Sistemi di allarme

I sistemi di allarme legati alla segnalazione di eventi eccezionali finalizzati ad avvertire la popolazione o i sistemi indicanti servizi di emergenza (ambulanze, polizia urbana,) non sono soggetti ad alcun limite.

I sistemi di allarme antifurto di qualunque tipologia non sono soggetti ai limiti della classificazione acustica (né limiti assoluti né limiti differenziali) ma non devono avere funzionamento continuo.

L'emissione sonora potrà avere durata continua per un tempo massimo di 2' nel caso di autovetture e 15' nel caso di abitazioni, uffici, negozi o altro tipo di edificio, al quale dovrà seguire un periodo privo di emissione sonora non inferiore a 60 secondi. L'evento non dovrà ripetersi più di 3 volte con le tempistiche sopra specificate e tra un'attivazione e l'altra non devono trascorrere più di 3'.

3.6 Pubblici esercizi (dehors)

L'installazione di dehors o aree temporanee esterne a locali pubblici, oltre al rispetto delle vigenti normative comunali, deve ridurre al minimo l'impatto acustico sulla popolazione.

Non è consentita l'installazione di impianti di diffusione musicale, né lo svolgimento di spettacoli dal vivo salvo quanto espressamente previsto al paragrafo 4.

L'attività è soggetta ad autorizzazione in deroga secondo i seguenti criteri:

- durata massima dell'autorizzazione in 150 gg anche se non continuativi nell'arco dell'anno solare, prorogabile di ulteriori giorni 30 su richiesta del titolare dell'autorizzazione e laddove non siano pervenute segnalazioni di disturbo e superamento acustico di cui al comma seguente.
- livello massimo di pressione sonora misurata presso il ricettore potenzialmente più disturbato: 65 dB (A) ad 1 m dall'edificio in esame, su base oraria da valutarsi mediante valutazione di impatto acustico a firma di tecnico competente.

Non si applicano i limiti del criterio di immissione differenziale.

3.7 Sorgenti sonore interne ad edifici

Le sorgenti sonore interne agli edifici (intesi come impianti di uso comune) sono soggetti alle prescrizioni del D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

Rientrano nel campo di applicazione gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici, la rubinetteria, gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.

3.8 Sorgenti sonore legate ad attività domestiche

Le attività domestiche (uso di elettrodomestici, piccoli utensili) e ricreative in ambito domestico (uso impianti di diffusione musicale o strumenti musicali), che hanno luogo all'interno o all'esterno di abitazioni e che possono comportare emissioni sonore di intensità considerevole verso altre abitazioni, devono essere svolte all'interno di fasce orarie atte a contenere il disturbo.

Le emissioni sonore comunque non devono in nessun modo superare i limiti delle classi definite dal Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale. A tali attività non si applica il limite differenziale di immissione.

Regolamenti condominiali possono intervenire a definire direttamente gli orari, che comunque devono essere contenuti nell'intervallo 08:00 - 22:00

3.9 Controlli e misure

La verifica dei livelli sonori prodotti dalle sorgenti sonore deve essere eseguita conformemente a quanto prescritto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

Tali attività sono di competenza degli uffici comunali preposti, i quali potranno avvalersi del supporto tecnico dell'ARPA o di consulenti tecnici qualificati come tecnici competenti in acustica ambientale ai sensi dell'art.6 della Legge n. 447/95.

I requisiti per le misure acustiche delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel D.P.C.M. 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

4. ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

4.1 Oggetto e riferimenti normativi

In questo Capo vengono regolamentati, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera h) della L. 447/95 e degli articoli 5 comma 5 lettera c) e d) e articolo 9 della L. R. 52/00, gli spettacoli, le manifestazioni, i cantieri e le attività che hanno carattere temporaneo di cui alla Tabella n. 8 del presente regolamento acustico che possono originare rumore o comportano l'impiego di impianti rumorosi.

Nel caso in cui si preveda che le attività possano causare il superamento dei limiti del Piano di Classificazione acustica, deve essere richiesta l'autorizzazione che può essere rilasciata anche in deroga a tali limiti.

L'autorizzazione può contenere l'indicazione di limitazioni temporali, limitazioni di livello sonoro e prescrizioni di natura tecnica, organizzativa e procedurale atte a ridurre al minimo il fastidio o il disturbo indotto alla popolazione.

Il Comune può richiedere,

- ad integrazione delle domande di autorizzazione, la predisposizione di una valutazione tecnica redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, anche nei casi in cui tale integrazione non è esplicitamente prevista
- nell'atto di autorizzazione o durante lo svolgimento dell'attività, che sia dato incarico ad un Tecnico Competente in Acustica Ambientale di verificare il rispetto dei limiti prescritti attraverso opportuni rilievi fonometrici
- a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti, può comunque imporre nel corso dell'attività limitazioni di orario e l'adozione di accorgimenti al fine di ridurre l'inquinamento acustico

Per i siti particolarmente critici, qualora si renda necessario, il Comune conserva un registro delle deroghe rilasciate, anche al fine di motivare eventuali prescrizioni, dinieghi o revoche.

L'autorizzazione in deroga richiesta in prossimità di aree di Classe I del Piano di Classificazione Acustica, caratterizzate dalla presenza di strutture scolastiche (limitatamente l'orario di svolgimento dell'attività didattica) e ospedaliere, case di riposo o altri ricettori sensibili, può essere soggetta a specifiche prescrizioni ai fini di una maggiore tutela.

Per le attività temporanee non si applica il limite di immissione differenziale.

Sono esclusi dal trattamento in deroga e dall'applicazione dei limiti del P.C.A.:

- cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino *urgente* dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.)
- rumorosità prodotta da attività venatoria.

4.2 Limiti acustici derogabili

I limiti derogabili sono quelli previsti per le generiche sorgenti sonore di cui al punto 2.8; L'autorizzazione in deroga esclude sempre l'applicazione dei limiti differenziali di immissione. In casi particolari, ad esempio nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dell'edificio, sarà possibile imporre specifiche limitazioni al livello differenziale di immissione, anche stabilendo valori limite differenti da quelli previsti dalla normativa.

L'autorizzazione in deroga esclude sempre l'applicazione dei fattori correttivi del rumore ambientale qualora previsti dalla normativa.

4.3 Tipologia di Autorizzazioni in deroga

Le attività a carattere temporaneo che rispettano o meno i limiti, qualora vengano svolte in assenza di persone esposte al rumore, si intendono autorizzate senza esplicita richiesta e senza alcun tipo di prescrizione di durata, orario.

Le autorizzazioni per le attività a carattere temporaneo possono essere rilasciate:

- senza esplicita richiesta, quando vengano svolte in assenza di persone esposte al rumore;
- a seguito di richiesta sottoscritta da parte del proponente, secondo il modello riportato in Allegato, quando l'attività rumorosa, in presenza di persone esposte al rumore, ha durata inferiore o uguale a 5 giorni complessivi anche non consecutivi nell'arco dell'anno solare;

- a seguito di richiesta sottoscritta da parte del proponente e da un Tecnico abilitato in Acustica Ambientale, secondo il modello riportato in Allegato, integrata da una valutazione tecnica quando l'attività rumorosa, in presenza di persone esposte al rumore, ha durata superiore a 5 giorni ed inferiore a 30 giorni complessivi anche non consecutivi nell'arco dell'anno solare.

La richieste di cui al comma precedente devono essere presentate presso il Comune almeno 30 giorni lavorativi prima dell'inizio dell'attività.

L'autorizzazione in deroga esclude sempre l'applicazione dei limiti differenziali di immissione. In casi particolari, ad esempio nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dell'edificio, sarà possibile imporre specifiche limitazioni al livello differenziale di immissione, anche stabilendo valori limite differenti da quelli previsti dalla normativa.

Nella tabella a seguire si riportano i livelli massimi di immissione e gli orari concessi per le principali tipologie di attività in deroga.

Tabella 8. Quadro riassuntivo delle attività oggetto di deroga

Tipologia di attività	Limiti di orario	Livello massimo di immissione L_{Aeq} (*) [dB (A)]
Intrattenimento musicale all'aperto con interesse collettivo, carri allegorici, processioni, bande musicali in marcia, feste popolari, "notte bianca", fuochi d'artificio, mercati	Dalle ore 9.00 alle ore 01:30	70
Manifestazioni politiche e religiose effettuate all'aperto	Dalle ore 9.00 alle ore 23.00	70
Cinema, teatri all'aperto, circhi e luna park, intrattenimento musicale con interesse privato	Dalle ore 9.00 alle ore 24.00	70
Manifestazioni sportive effettuati al di fuori di impianti sportivi	Dalle ore 09:00 alle ore 22:00	70
Cantieri edili, stradali ed assimilabili	Vedi specifiche su apposita modulistica allegata	Vedi specifiche su apposita modulistica allegata

(*) Misure eseguite su periodi di 60'

4.4 Autorizzazione in deroga - Richiesta

La richiesta di autorizzazione deve essere formulata come da fac-simile allegato deve contenere le seguenti informazioni tecniche:

- Elenco sorgenti sonore che verranno utilizzate (tipologia e dati tecnici principali)
- Planimetria dell'area in oggetto (tale da identificare la posizione delle sorgenti)
- Orario dello svolgimento delle attività
- Orario di utilizzo delle principali sorgenti sonore
- Durata dell'attività temporanea
- Livelli di immissione stimati durante l'esercizio delle attività ai confini dell'area o presso i ricettori più vicini
- Livello massimo di immissione che si intende richiedere in deroga.

4.5 Autorizzazione in deroga - Rilascio

L'ufficio comunale competente entro 15 gg dalla richiesta di autorizzazione rilascia il proprio parere, verificando con gli altri uffici competenti il rispetto di tutte le normative comunali.

L'autorizzazione, previo esame della documentazione fornita, potrà essere concessa con prescrizioni su livelli massimi consentiti, orari e precauzioni tecniche da prendere per contenere il disturbo.

L'impossibilità di rispettare i limiti massimi richiesti dall'ufficio competente o la non compatibilità dell'attività richiesta con l'area in cui si va ad insediare, saranno causa di rifiuto del rilascio dell'autorizzazione.

4.6 Obblighi del titolare dell'autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione deve:

- adottare in ogni fase temporale tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle sorgenti rumorose utilizzate e minimizzare l'impatto acustico prodotto
- adottare tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali al fine di prevenire la possibilità di segnalazioni, esposti o lamenti; a tal fine può risultare indispensabile l'informazione sulla durata delle attività rumorose, anche per mezzo di pannelli informativi
- quando informato direttamente dalla popolazione di una situazione di disagio o disturbo, deve ricercare soluzioni tecniche di tipo pratico finalizzate alla mitigazione del disturbo lamentato.

4.7 Revoche

Qualsiasi autorizzazione, rilasciata a seguito di istanza o prevista da specifiche disposizioni regolamentari, può essere revocata in caso di non rispetto dei criteri stabiliti.

Qualsiasi autorizzazione può inoltre essere revocata qualora sussistano condizioni di grave disturbo della popolazione, o qualora emergano problematiche non previste al momento del rilascio dell'autorizzazione.

4.8 Esclusioni

Le attività autorizzate secondo quanto disposto dal presente Regolamento non sono soggette alle disposizioni previste dal D.P.C.M. 16/04/99 n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo" così come stabilito dall'articolo 1 comma 2 del decreto stesso.

Le autorizzazioni concernenti gli autodromi, le piste motoristiche di prova e per attività sportive sono rilasciate secondo le modalità previste dal D.P.C.M. 03/04/2001 n. 304 "Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447".

4.9 Cantieri

I cantieri stradali, la manutenzione del verde pubblico, le attività di igiene del suolo, spezzamento, raccolte e compattamento dei rifiuti urbani appaltata o condotta dal comune sono automaticamente autorizzate in deroga. In sede di affidamento dell'incarico o di gara d'appalto la ditta che esegue le attività deve comunque indicare le caratteristiche acustiche delle apparecchiature che verranno utilizzate, gli accorgimenti tecnici ed organizzativi che intende mettere in atto al fine di evitare episodi di

inquinamento acustico e dichiarare la propria disponibilità ad effettuare i lavori negli orari che saranno indicati dal Comune.

L'eventuale verifica dei livelli di immissione della attività temporanee sarà eseguita presso i ricettori potenzialmente più critici.

Le attività temporanee che non sono state autorizzate in deroga ed i cui livelli di emissione superano i limiti previsti dal PCA verranno immediatamente sospese.

I limiti massimi di immissione sonora autorizzabili in deroga per le attività di cantiere di cui al presente articolo, da verificarsi in facciata al ricettore più esposto secondo le modalità descritte nell'Allegato C del DM 16/03/98, sono indicati in funzione della fascia oraria nel seguente schema:

giorni feriali:

Leq = 75 dB(A) su qualsiasi intervallo di 1 ora nelle fasce orarie 8.00 - 12.00 e 14.00 - 20.00;

Leq = 70 dB(A) su qualsiasi intervallo di 1 ora nella fascia oraria 12.00 - 14.00;

Leq = 70 dB(A) mediato sull'intera fascia oraria 8.00 - 20.00;

Leq = 65 dB(A) su qualsiasi intervallo di 15 minuti nella fascia oraria 20.00 - 8.00;

Leq = 60 dB(A) mediato sull'intera fascia oraria 20.00 - 8.00;

non si applicano i limiti differenziali di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 (tabella 5 del presente Regolamento).

giorni prefestivi:

Leq = 75 dB(A) su qualsiasi intervallo di 1 ora nella fascia oraria 8.00-12.00;

Leq = 70 dB(A) su qualsiasi intervallo di 1 ora nella fascia oraria 12.00-14.00;

non si applicano i limiti differenziali di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 (tabella 5 del presente Regolamento).

Nei confronti di strutture scolastiche (limitatamente l'orario di svolgimento dell'attività didattica) e ospedaliere, o altri ricettori sensibili (es. case di riposo), i limiti di cui sopra sono ridotti di 5 dB(A).

Nel caso la propagazione del rumore avvenga prevalentemente per via interna saranno imposte inoltre specifiche limitazioni al limite differenziale di immissione.

Il Comune può autorizzare lo svolgimento di attività di cantiere con limiti ed orari differenti da quelli indicati al comma precedente, a condizione che siano adottati tutti gli accorgimenti (anche organizzativi) tecnicamente ed economicamente fattibili per minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita esposti. Per la verifica di tale condizione il Comune può avvalersi del supporto dell'A.R.P.A

Il Comune può prescrivere nell'atto di autorizzazione che in occasione di determinate lavorazioni rumorose sia dato incarico ad un Tecnico Competente in Acustica Ambientale di verificare il reale rispetto dei limiti prescritti e di fare pervenire al Comune la relativa attestazione; tale attestazione deve sempre essere prodotta nel caso di lavorazioni in orario notturno, che si protraggano oltre due notti consecutive, entro 3 giorni lavorativi dall'inizio delle stesse.

4.10 Sorgenti sonore in luoghi di intrattenimento con impianti elettroacustici per la diffusione musicale

I luoghi di intrattenimento danzante al coperto e al chiuso sono tenuti al rispetto dei limiti del presente documento o eventualmente dei limiti concessi in deroga.

Tutti i luoghi di intrattenimento danzante, pubblico spettacolo, nonché dei pubblici esercizi utilizzando impianti elettroacustici di diffusione sonora sono inoltre tenuti a rispettare i limiti di cui all'articolo 2 del D.P.C.M. 16 Aprile 1999 n. 215, a verificarne e certificarne il rispetto effettuando le verifiche di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 del D.P.C.M. 215/1999.

5. STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI, PERMESSI DI COSTRUIRE, AUTORIZZAZIONI, DENUNCE INIZIO ATTIVITÀ, S.C.I.A.

La trasformazione e l'evoluzione del territorio da un punto di vista urbanistico ed edilizio realizzata mediante Strumenti Urbanistici Esecutivi (S.U.E.), permessi di costruire, autorizzazione edilizie, denunce di inizio attività, s.c.i.a., deve integrarsi completamente con il PCA del territorio comunale al fine di garantire i livelli massimi previsti nell'area di intervento e la compatibilità con le aree adiacenti considerando eventualmente, già a livello progettuale, la realizzazione di interventi atti a garantire il clima acustico previsto.

Tali strumenti, siano essi Piani per l'Edilizia Economica Popolare, Piani per gli insediamenti Produttivi, Piani Particolareggiati, Piani Esecutivi Convenzionati, Piani di Recupero, Piani Esecutivi Convenzionati di Libera Iniziativa, Programmi integrati d'Intervento o altro piano o programma assoggettato a convenzione, permessi di costruire, autorizzazione edilizie, denunce di inizio attività, s.c.i.a., devono quindi prendere in considerazione il PCA vigente e verificarne la compatibilità prevedendo eventualmente la realizzazione di opere o interventi che garantiscano la conformità ai limiti previsti.

Il presente paragrafo definisce i casi per i quali l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi e il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti, permessi abilitativi all'uso di immobili e autorizzazioni all'esercizio di attività è subordinato alla presentazione dei seguenti documenti:

- a) Valutazione Previsionale di Impatto Acustico;
- b) Valutazione Previsionale di Clima Acustico;
- c) Valutazione Previsionale di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici
- d) Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici (eventuale).

5.1 Valutazione Previsionale di Impatto Acustico

La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (VPIA) è necessaria per il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti, permessi abilitativi all'uso di immobili, autorizzazioni all'esercizio relativi alla realizzazione, modifica o potenziamento delle seguenti tipologie di opere e attività (ove prevista, la VPIA deve essere predisposta ai fini della Dichiarazione di Inizio Attività o S.C.I.A.):

- a) opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale;
- b) strade di tipo A, B, C, D, E ed F (secondo la classificazione del D. lgs. 285/92 e s.m.i.), aeroporti, aviosuperfici, eliporti, ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia; per ciò che concerne le strade di tipo D, E ed F si intende "modifica" la costruzione, anche in più lotti, di un tratto stradale, anche solo parzialmente fuori sede, con uno sviluppo complessivo superiore a 500 m;
- c) impianti ed infrastrutture adibiti alle attività industriali. Si ritengono escluse dal campo di applicazione le attività artigiane che forniscono servizi direttamente alle persone o producono beni la cui vendita o somministrazione è effettuata con riferimento diretto al consumatore finale (quali parrucchieri; manicure; lavanderie a secco; riparazione di calzature, beni di consumo personali o per la casa; confezione di abbigliamento su misura; pasticcerie, gelaterie; confezionamento e apprestamento occhiali, protesi dentari, ecc.) e le attività artigiane esercitate con l'utilizzo di attrezzatura minuta (quali assemblaggio rubinetti; giocattoli; valvolame; materiale per telefonia; particolari elettrici; lavorazioni e riparazioni proprie del settore orafa gioielliero, ecc.);
- d) centri commerciali (con tale definizione si intendono esclusivamente i casi di cui all'art. 4, c. 1, lettera g del D.lgs. 114/98, ovvero dove più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente, con somma delle superfici di vendita dei singoli esercizi superiore a 250 m²);
- e) impianti ed infrastrutture;
- f) circoli privati e pubblici esercizi di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) della L. 287/91, ovvero dove la somministrazione di pasti e/o bevande, dolci e prodotti di gastronomia viene effettuata congiuntamente ad altre attività di trattenimento e svago;

Nella realizzazione, modifica o potenziamento di opere si intende rilevante da un punto di vista acustico, e dunque necessitante valutazione di impatto, tutto ciò che comporta l'introduzione di nuove sorgenti di rumore, la variazione dell'emissione sonora di sorgenti già esistenti, la modifica delle strutture edilizie all'interno delle quali possono situarsi sorgenti di rumore.

La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è altresì necessaria per l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi di cui all'art. 32, L.R. 56/77.

La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica (ex L. 447/95, art. 2) seguendo i "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico di cui all'art. 3, comma 3, lett. c) e art. 10 della L.R. 25 ottobre 2000 n. 52" approvati con D.G.R. N. 9 - 11616 del 02/02/2004; l'Amministrazione comunale si riserva di richiedere approfondimenti e integrazioni per casi di particolare criticità o complessità.

Le attività non soggette alla predisposizione di VPIA sono comunque tenute al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico in ambiente esterno e abitativo.

5.2 Valutazione Previsionale di Clima Acustico

La documentazione di Valutazione Previsionale di Clima Acustico deve essere allegata ai documenti per il rilascio del provvedimento abitativo edilizio, o atto equivalente, relativo alla costruzione di nuovi immobili di cui alle tipologie sotto elencate o al mutamento di destinazione d'uso di immobili esistenti, qualora da ciò derivi l'inserimento dell'immobile in una delle stesse tipologie.

Le tipologie di insediamento interessate sono:

- a) nuovi insediamenti residenziali prossimi ad opere soggette a Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (vedi paragrafo 5.1). Con il termine prossimi si intende all'interno delle fasce di pertinenza per quel che concerne le infrastrutture di trasporto ed entro una distanza di 150 m relativamente ad insediamenti produttivo/commerciali. Tale campo di applicazione può essere oggetto di deroghe sia in senso restrittivo sia in senso opposto alla luce di evidenti condizioni ambientali, a insindacabile giudizio del Responsabile del Servizio Tecnico.
- b) scuole ed asili di ogni ordine e grado;
- c) ospedali, case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani, qualora la quiete costituisca un elemento di base per la loro fruizione.

La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Clima Acustico, è altresì necessaria per l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi di cui all'art. 32, L.R. 56/77, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche, che prevedano le opere di cui al comma 1 del presente paragrafo, fatti salvi gli strumenti urbanistici già adottati all'entrata in vigore del presente regolamento.

La Valutazione Previsionale di Clima Acustico è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale seguendo i "Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico di cui all'art. 3, comma 3, lett. d) della L.R. 25 ottobre 2000 n. 52" approvati con D.G.R. N. 46 - 14762 del 14/02/2005; l'Amministrazione comunale si riserva di richiedere approfondimenti e integrazioni per casi di particolare criticità o complessità.

In caso la Valutazione Previsionale di Clima Acustico evidenzi una situazione di possibile superamento dei limiti vigenti, essa dovrà contenere anche una descrizione degli accorgimenti progettuali e costruttivi adottati per contenere il disagio all'interno degli ambienti abitativi, tenuto conto di quanto previsto ai sensi del presente regolamento, se applicabile.

5.3 Valutazione Previsionale e Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici

La Valutazione Previsionale di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici costituisce la documentazione acustica preliminare di una struttura edilizia e dei suoi impianti ed è necessaria a verificare che la progettazione tenga conto dei requisiti acustici degli edifici.

La Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici costituisce la documentazione acustica finale di una struttura edilizia e dei suoi impianti ed attesta che le ipotesi progettuali (corrette alla luce di tutte le modifiche apportate in corso d'opera al progetto iniziale) circa il rispetto dei requisiti acustici degli edifici sono soddisfatte in opera.

La predisposizione della Valutazione Previsionale di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici è necessaria nell'ambito delle procedure edilizie e autorizzative relative a edifici adibiti a residenza, uffici, attività ricettive, ospedali cliniche e case di cura, attività scolastiche a tutti i livelli, attività ricreative, culto e attività commerciali (o assimilabili) nei seguenti casi:

a) per il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti relativi a interventi di Nuovo Impianto, Completamento e Ristrutturazione Urbanistica ex art. 13, L.R. 56/77 e s.m.i. (ove non è richiesto il Permesso di Costruire la Valutazione del rispetto dei Requisiti Acustici Passivi deve essere predisposta ai fini della Denuncia di Inizio Attività o s.c.i.a.);

b) per il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti relativi a interventi di Ristrutturazione Edilizia, Restauro e Risanamento Conservativo e Manutenzione Straordinaria ex art. 13, L.R. 56/77 e s.m.i., limitatamente per gli aspetti correlati alla realizzazione di nuovi impianti tecnologici o alla sostituzione di impianti esistenti (ove non è richiesto il Permesso di Costruire la Valutazione del rispetto dei Requisiti Acustici Passivi deve essere predisposta ai fini della Denuncia di Inizio Attività o s.c.i.a.).

La Valutazione Previsionale del rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale; l'Amministrazione comunale si riserva di richiedere approfondimenti e integrazioni per casi di particolare criticità o complessità.

La Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici è una dichiarazione asseverata redatta sulla base di collaudo acustico in opera o mediante autocertificazione da parte del Tecnico Competente in Acustica Ambientale congiuntamente al progettista, al costruttore e al direttore dei lavori.

5.4 Modalità di presentazione della documentazione e controllo

La documentazione previsionale di cui ai precedenti paragrafi del presente Regolamento deve essere presentata in duplice copia congiuntamente alla richiesta del Permesso di Costruire o atto equivalente, del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ovvero congiuntamente alla Dichiarazione di Inizio Attività o s.c.i.a. oppure fare parte integrante della documentazione predisposta per l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi di cui all'art. 32, L.R. 56/77, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche.

La Relazione Conclusiva, a discrezione dell'Amministrazione, deve essere allegata alla dichiarazione di conformità dell'opera ai fini del rilascio del certificato di agibilità di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 380/01, rispetto al progetto approvato di cui all'art. 25 dello stesso D.P.R.

Il proponente lo strumento urbanistico esecutivo ha facoltà di richiedere agli Uffici competenti l'avvio di una fase preliminare alla redazione della documentazione finalizzata alla specificazione dei contenuti e del loro livello di approfondimento.

La mancata presentazione della documentazione è causa di diniego del Permesso di Costruire per carenza di documentazione essenziale (o di osservazioni per le Denunce di Inizio Attività o s.c.i.a) o di diniego del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività. Ai fini dell'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi, la mancanza di tale documentazione dovrà essere adeguatamente motivata.

Il Comune si riserva di esaminare, eventualmente avvalendosi del supporto dell'A.R.P.A., la documentazione di cui ai paragrafi precedenti, anche tenendo conto delle previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, degli effetti di eventuali piani di risanamento e della previsione, in fase di progettazione, di opportuni interventi di mitigazione.

Il rilascio del permesso o dell'autorizzazione può essere subordinato all'attuazione di specifici interventi o alla presentazione di una relazione di collaudo acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale successivamente alla realizzazione dell'opera o all'inizio dell'attività.

L'Amministrazione comunale, con il supporto dell'ARPA, su ricevimento di esposti o a campione, effettua controlli relativamente alla congruenza tra opere realizzate e quanto dichiarato nella documentazione presentata; in caso di difformità, ordina la messa a norma dell'opera o dell'attività, a carico del proprietario, fissando un termine per la regolarizzazione.

6. PIANI DI RISANAMENTO

Il Piano di Risanamento Acustico (P.R.A.) rappresenta un progetto organico finalizzato a ristabilire in una data area le condizioni di clima acustico conforme alla tipologia di insediamenti presenti, relativamente a quanto previsto dal Piano di Classificazione Acustica.

I piani di risanamento acustico si suddividono fundamentalmente in P.R.A. delle imprese e P.R.A. comunali, a seconda del soggetto responsabile del piano stesso.

6.1 Piani di risanamento acustico delle imprese

Tutti i titolari di imprese, attività o impianti costituenti sorgente sonora entro sei mesi dalla data di pubblicazione sul BUR dell'avviso di approvazione del Piano di Classificazione Acustica comunale, devono quantificare le proprie emissioni sonore verificandone la compatibilità con i limiti prescritti dal suddetto piano.

Dalla suddetta verifica possono presentarsi i seguenti casi:

- Rispetto di limiti; non viene intrapresa alcuna azione
- Mancato rispetto dei limiti

Entro i sei mesi l'impresa interviene con azioni tali da riportare le proprie emissioni entro i limiti previsti

Viene presentato un Piano di Risanamento Acustico al comune o alla provincia se l'impresa tratta beni o servizi soggetti ad autorizzazioni ambientali di competenza provinciale.

I Piani di Risanamento Acustico delle imprese devono contenere almeno i seguenti elementi:

- Dati identificativi del legale rappresentante dell'attività
- La tipologia di attività;
- La zona di appartenenza secondo la zonizzazione acustica del territorio comunale, e la classificazione urbanistica definita dal PRG;
- Allegati grafici utili all'individuazione dell'area di intervento e della dislocazione delle sorgenti
- Il ciclo tecnologico dettagliato dell'azienda;
- La caratterizzazione acustica e tecnica delle singole sorgenti sonore presenti nell'insediamento, con particolare riferimento alle emissioni di ciascuna e al contributo al valore limite di immissione;
- La/e fase/i del ciclo tecnologico o il/i macchinario/i che determinano l'eventuale superamento dei limiti di zona o del limite differenziale;
- Le caratteristiche temporali di funzionamento degli impianti e la loro periodicità;
- I risultati delle rilevazioni fonometriche eventualmente effettuate;
- Le modalità tecniche di adeguamento delle emissioni sonore e le ragioni della loro scelta;
- Le caratteristiche e le proprietà di abbattimento del rumore dei materiali utilizzati;
- I termini certi per l'adeguamento complessivo, precisando indicatori oggettivi da utilizzare per la verifica del raggiungimento degli obiettivi;
- La stima degli oneri finanziari occorrenti e l'incidenza della spesa sull'impresa proponente.

Tale piano descritto in opportuna relazione tecnica deve essere redatto da tecnico competente in acustica ambientale

Nei casi di propria competenza il comune esamina il P.R.A. delle imprese valutando la congruità della programmazione temporale in funzione della complessità degli interventi, dell'entità del superamento dei limiti, della popolazione disturbata nonché dell'incidenza della spesa per l'intervento sull'impresa proponente.

L'approvazione del P.R.A. può essere soggetta a prescrizioni.

Il Comune può richiedere, a titolo di consulenza tecnica, il parere dell'ARPA competente per il territorio o avvalersi di un tecnico competente in acustica ambientale iscritto negli elenchi regionali previsti dalla legge.

La mancata risposta da parte del comune alla presentazione del P.R.A. entro 180 giorni, rende automatica la sua approvazione con le modalità ed i tempi proposti.

A tal fine nei quindici giorni successivi deve essere comunicata la data di inizio lavori al comune.

Al termine dell'attività deve essere presentata una relazione tecnica a cura di un tecnico competente in acustica ambientale attestante il raggiungimento degli obiettivi.

Dopo l'approvazione del P.R.A. l'impresa non è sanzionabile per i motivi oggetto di risanamento, salvo il mancato rispetto della tempistica degli interventi, dei relativi obiettivi o di eventuali prescrizioni.

Per quel che concerne le infrastrutture di trasporto, i gestori sono tenuti al rispetto dell'articolo 10 comma 5 della L. 447/95 ed articolo 14 della L.R. 52/2000.

6.2 Piani di risanamento acustico comunale

Entro dodici mesi dalla data di approvazione del PCA, il comune è tenuto a predisporre un Piano di Risanamento Acustico nel caso in cui si verifichi una delle condizioni seguenti:

- Superamento dei valori limite di attenzione
- Presenza di aree già urbanizzate contigue con classificazione acustica che differisca di più di una classe

I P.R.A. devono essere redatti sotto la responsabilità di un tecnico competente in acustica ambientale

I P.R.A. comunali, oltre che recepire eventuali piani pluriennali di contenimento delle emissioni sonore previste dalla L. 447/95 devono contenere:

- individuazione dell'area da risanare individuate ai sensi della Classificazione Acustica;
- l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili;
- l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
- l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
- i risultati delle rilevazioni fonometriche eseguite;
- la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
- le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

Il P.R.A. include nella sua programmazione anche i singoli P.R.A. delle imprese soggette a tale adempimento, se di competenza comunale.

L'amministrazione Comunale nella redazione del piano di risanamento acustico, recepisce infine anche le disposizioni di cui al D.M. 29 novembre 2000.

6.3 Approvazione e attuazione piani di risanamento acustico comunale

Il progetto del piano di risanamento acustico deve essere approvato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.

Il piano di risanamento acustico viene inviato alla Provincia e alla Regione per gli adempimenti di competenza come prescritto dall'articolo 13 comma 5 della L.R. 52/2000.

Il Comune provvede ad avvertire i soggetti coinvolti nel piano di risanamento acustico, dell'avvenuta pubblicazione, invitandoli ad esprimere le osservazioni di competenza entro 60 gg.

7. SANZIONI

7.1 Ordinanze contingibili ed urgenti

Chiunque non ottemperi a ordinanze contingibili e urgenti dettate da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente emanate dalle autorità competenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032 a € 10.329.

E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale.

7.2 Superamento dei valori limite

Chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente sonora fissa o mobile produca emissioni sonori tali da produrre un superamento dei valori limite di emissione o immissione (assoluto o differenziale) è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516 a € 5.164.

La stessa sanzione è applicata nel caso del mancato rispetto dei limiti di immissione assoluta di attività in deroga autorizzate secondo quanto prescritto in precedenza.

7.3 Attività temporanee

Il responsabile della conduzione di attività a carattere temporaneo senza autorizzazione o in maniera difforme alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100 a € 500.

7.4 Impianti elettroacustici di pubblici esercizi e discoteche

I titolari di pubblici esercizi con impianti elettroacustici non conformi ai dettami del DPCM 16 aprile 1999 n. 215 sono soggetti ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516 a € 5.164.

A seguito di sanzione i titolari hanno 30 gg di tempo per ottemperare ai dettami del suddetto DPCM.

Trascorso tale periodo in assenza di riscontro il comune sospende la licenza al pubblico esercizio in attesa dell'adempimento.

8. DISPOSIZIONI FINALI

8.1 Disciplina dei controlli

Il Comune si avvale per le attività di controllo ai sensi del presente Regolamento del Corpo di Polizia Municipale e dell'ARPA, stabilendo specifici e comuni protocolli di intesa.

8.2 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad esecutività conseguita, a termini di legge, dalla relativa deliberazione di approvazione.

8.3 Abrogazioni e validità

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute nei regolamenti comunali disciplinanti la medesima materia e con esso incompatibili nonché tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultano sostituiti dalle norme del presente Regolamento o con esso incompatibili.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme vigenti in materia di inquinamento acustico.

APPENDICE: MODULI AMMINISTRATIVI

DA INOLTARE ALMENO 30 GIORNI PRIMA DELL'AVVIO DELL'ATTIVITÀ

Al Comune di Vinchio

OGGETTO: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA PER CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI.

(L 447/95, art. 6, c. 1 lett. h - LR 52/2000, art. 9)

Il/la sottoscritto/a

(nome e cognome)

in qualità di

(Presidente, Responsabile legale, ecc)

di/dell'.....

(Ente, Impresa, ecc.)

sede legale

(CAP, Città, via e n. civico)

codice fiscale/partita IVA

recapiti

(n. telefono fisso, cellulare, fax, e-mail)

- C H I E D E -

ai sensi delle norme di cui in oggetto, l'autorizzazione in deroga agli orari ed ai limiti previsti dalla normativa vigente, per la seguente attività rumorosa temporanea:

(cantiere edile, stradale o assimilabile)

che avrà luogo in Vinchio,

(via, piazza, località, ecc. e numero civico)

per i giorni

(gg/mm/aaaa)

nella fascia oraria dalle ore alle ore, in una porzione del territorio comunale identificata dal Piano di Classificazione con la classe.....

(classi I, II, III, IV, V, VI: Tab. A DPCM 14/11/97 e piano classificazione acustica appr. DCC n. 11/07)

adducendo le seguenti motivazioni:

Al tal fine il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di aver compreso le norme ed il regolamento di cui in oggetto e si impegna a rispettare quanto segue:

- le macchine in uso (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni e di saldatura, martelli pneumatici, ecc.) siano silenziate conformemente alle direttive europee recepite con DM 28/11/87 n. 588, DDLL 27/01/92 n. 135 e 137 e s.m.i.; per altre macchine o impianti non considerati nei decreti citati dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso;
- gli avvisatori acustici saranno utilizzati solo se non sostituibili con segnalatori di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche;

- le emissioni sonore in deroga ai limiti di legge sono consentite nelle fasce orarie 8:00 ÷ 12:00 e 13:00 ÷ 19:00;
- eccezionalmente potranno essere concesse deroghe per lavori compresi tra le ore 6:00 e le ore 8:00 del mattino e dopo le ore 18:00; per lo svolgimento di attività rumorose in tali fasce orarie dovrà essere posta particolare attenzione alle motivazioni che richiedono l'autorizzazione;
- le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora [Leq(A)], misurato in facciata dell'edificio più esposto, non possono superare i 70 dB(A) nelle fasce orarie previste;
- nel caso in cui il cantiere sia ubicato all'interno di strutture residenziali o condominiali dovrà essere data comunicazione per iscritto all'Amministratore, indicando modalità e tempi (orario e durata) dell'attività.

Vinchio, li _____

_____ (firma)

Allega alla presente richiesta la seguente documentazione:

- 1) planimetria in scala adeguata (1:2000 - 1:5.000) in cui si evidenzi il perimetro dell'area, la geografia dei luoghi, l'indicazione della zona acustica di appartenenza, la situazione confinante (eventuale presenza nelle vicinanze di "luoghi sensibili", quali scuole, ospedali, case di cura); le distanze intercorrenti nei confronti di edifici o spazi utilizzati da persone o comunità; l'identificazione degli ambienti abitativi maggiormente sottoposti al rumore e quant'altro necessario a inquadrare il posto nel contesto urbano
 - 2) relazione tecnico descrittiva sulle sorgenti rumorose impiegate, ubicazione ed orientamento, caratteristiche costruttive, potenze installate ed ogni altra informazione ritenuta utile
 - 3) Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DIAP) (*)
- (*) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI ALMENO 30 GIORNI PRIMA DELL'AVVIO DEL CANTIERE E, AI SENSI DELLA D.G.R. 9 - 11616 DEL 02/02/2004, SOLO NEL CASO DI:
- a) cantieri in periodo notturno: dalle ore 22:00 alle ore 6:00
 - b) attività rumorose che avvengono in prossimità (entro una fascia di 50 m) di aree di classe I, con presenza di recettori sensibili e con durata superiore ai 30 giorni
 - c) attività rumorose che avvengono in prossimità (entro una fascia di 50 m) di aree di classe II, con presenza di recettori sensibili e con durata superiore ai 60 giorni
 - d) attività rumorose che avvengono in prossimità di recettori sensibili e con durata superiore ai 180 giorni; per tali attività dovrà essere predisposto un opportuno sistema di monitoraggio permanente del livello equivalente di rumore prodotto, concordato con l'ARPA competente

DA INOLTARE ALMENO 30 GIORNI PRIMA DELL'AVVIO DELL'ATTIVITÀ

Al Comune di Vinchio

OGGETTO: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA. MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE.
(L 447/95, art. 6, c. 1 lett. h - LR 52/2000, art. 9)

Il/la sottoscritto/a
(nome e cognome)

in qualità di
(Presidente, Responsabile legale)

di/dell'
(Associazione, Ente, Impresa, Circolo, ecc.)

sede legale
(CAP, Città, via e n. civico)

codice fiscale/partita IVA

recapiti
(n. telefono fisso, cellulare, fax, e-mail)

- C H I E D E -

ai sensi delle norme di cui in oggetto, l'autorizzazione in deroga agli orari ed ai limiti previsti dalla normativa vigente, per la seguente attività rumorosa temporanea:

.....
.....
.....

(festa popolare, concerto/luna park/manifestazione canora/pubblici spettacoli/circoli privati o pubblici esercizi che utilizzano impianti di amplificazione/ecc che si svolgono in qualsiasi ambiente interno o esterno ad edifici)

che avrà luogo nel comune di Vinchio,
(via, piazza, località, ecc. e numero civico)

nei giorni
(gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa)

nella fascia oraria dalle ore alle ore, per le seguenti motivazioni:

.....
.....
.....

(indicare il motivo per cui si chiede la deroga, ad es. utilizzo impianto stereo)

Al tal fine il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di aver compreso le norme ed i regolamenti di cui in oggetto, per la disciplina delle attività rumorose e si impegna a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione in deroga che verrà rilasciata dal Comune di Vinchio.

Vinchio, li _____

_____ (firma)

Allega alla presente richiesta la seguente documentazione:

IN CASO DI ATTIVITÀ RUMOROSA DI DURATA INFERIORE O UGUALE A 5 GIORNI

- 1) Descrizione dettagliata della manifestazione;
- 2) Descrizione dettagliata delle modalità di conduzione delle attività (dettaglio degli orari di utilizzo delle sorgenti sonore);
- 3) Descrizione, ubicazione e caratteristiche tecniche delle sorgenti sonore;
- 4) Modalità di regolazione dei livelli sonori eventualmente previste;
- 5) Sommaria descrizione dello stato dei luoghi con particolare riferimento agli edifici circostanti (distanze, tipologie abitative e destinazioni d'uso);

**IN CASO DI ATTIVITÀ RUMOROSA DI DURATA SUPERIORE A 5
ED INFERIORE A 30 GIORNI**

- 1) Descrizione dettagliata della manifestazione;
- 2) Descrizione dettagliata delle modalità di conduzione delle attività (dettaglio degli orari di utilizzo delle sorgenti sonore);
- 3) Valutazione dell'impatto acustico rispetto ai seguenti limiti e prescrizioni:
 - a. la deroga per attività rumorosa è possibile solo quando le sorgenti acustiche siano operative, nello stesso luogo, per non più di 30 giorni all'anno, anche se esercitate da soggetti diversi e comunque nelle fasce orarie indicate in Tabella n. 8 del Regolamento Acustico;
 - b. i limiti assoluti di immissione, circoscritti al disturbo causato dall'attività per cui è stata richiesta deroga, non dovranno comunque superare, durante l'intervallo temporale autorizzato con il presente atto, in prossimità degli edifici maggiormente esposti, il valore pari a 70 dB(A) nelle fasce orarie indicate in Tabella n. 8 del Regolamento Acustico;
 - c. il valore di livello equivalente LA eq, su un tempo di campionamento pari ad un brano musicale (o per almeno tre minuti), al perimetro della zona nella quale si svolge la manifestazione o l'attività temporanea non dovrà superare il valore pari a 78 dB(A);
 - d. in ogni caso dovrà essere garantito comunque che in ogni punta accessibile al pubblico non sia superato il livello equivalente "A" pari a 100 dB(A), su tre minuti;
 - e. in tale contesto di deroga, nelle fasce orarie indicate in Tabella n. 8 del Regolamento Acustico, non trova applicazione il criterio differenziale;
- 4) planimetria in scala adeguata (1:2000 - 1:5.000) in cui si evidenzino il perimetro dell'area, la geografia dei luoghi, l'indicazione della zona acustica di appartenenza, la situazione confinante (eventuale presenza nelle vicinanze di "luoghi sensibili", quali scuole, ospedali, case di cura); le distanze intercorrenti nei confronti di edifici o spazi utilizzati da persone o comunità; l'identificazione degli ambienti abitativi maggiormente sottoposti al rumore e quant'altro necessario a inquadrare il posto nel contesto urbano;
- 5) valutazione del rumore di fondo LR dell'area interessata, nei tempi di riferimento diurno e/o notturno, prima dell'inizio dell'attività rumorosa;
- 6) numero, tipo, caratteristiche tecniche delle sorgenti sonore previste e loro relativa collocazione all'interno dell'area;
- 7) caratterizzazione acustica del fenomeno prodotto (tipo, composizione spettrale, livelli sonori);
- 8) apprestamenti previsti per il contenimento delle emissioni, eventuali modalità di regolazione, nonché dei sistemi di insonorizzazione adottati;
- 9) stima previsionale delle perturbazioni acustiche previste dall'attività rumorosa (compresa, se il caso, l'alterazione dei flussi di traffico), con particolare riguardo alla considerazione dei recettori sensibili più vicini (in questo caso occorre valutare il LA eq relativo al traffico indotto dall'attività, per un tempo uguale a quello utilizzato per LR; quindi occorre misurare LR e valutare il LA eq indotto dal traffico per un tempo pari alla durata della manifestazione).

